



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Reano, 3 – CAP 10090 – P. IVA/C.F. 03901620017 - TEL. 0119329340
FAX 0119329349 – E-mail personale@comune.buttiglieraalta.to.it

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti **Dr. Adriano IPPOLITO**,

Richiamati:

- gli artt. 40 e 40 bis del D.lgs 30/3/2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni in materia di controlli relativi a contrattazione integrativa;
- il vigente CCNL 2016-2018;
- l'art. 8 comma 6 del succitato CCNL 2016-2018 che disciplina il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio da parte del Revisore unico;

Premesso che:

- l'articolo 13 del CCNL 21.05.2018 prevede che le posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D sulla base e per effetto di un incarico a termine. Esse si configurano come posizioni di lavoro che richiedono con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum;
- il comma 3 del citato art. 13 prevede che gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL 31/3/1999 e di cui all'art. 10 del CCNL 22/1/2004, già conferiti ed ancora in atto al 21/5/2018 (data di sottoscrizione del nuovo CCNL) proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti al comma 1 dell'art. 14 e comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL 21/5/2018;
- l'art. 14 comma 1 del CCNL 21/5/2018 prevede che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
- l'articolo 15 del precitato CCNL 21/5/2018 stabilisce che il trattamento economico del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 16.000,00 euro sulla base alla graduazione di ciascuna posizione organizzativa in rapporto alla complessità e rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa nonché dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione dei poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna. In particolare, il comma 4 prevede che gli enti definiscano i criteri per la determinazione e l'erogazione annuale della retribuzione annuale delle posizioni organizzative, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste;

Accertato che il CCNL 21.05.2018 demanda alla relazione sindacale la contrattazione (Art. 7, comma 4, lettera j) ed v)) relativa:

- alla correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- ai criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

Visti:

- la deliberazione della GC n. 163/2019 con la quale si istituiva l'Area delle P.O.



- gli indirizzi forniti dalla GC nella seduta del 30.09.2020 relativamente alla definizione dei criteri generali di definizione della retribuzione di risultato delle P.O;
- il sistema di valutazione, approvato con deliberazione della GC n.87/2019;
- richiamato il verbale n. 3/2020 del 2.10.2020 sottoscritto dalla P.P. e le OO.SS ed RSU;
- l'Ipotesi di C.C.I. APPENDICE al C.C.I. triennio 2019-2021;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione di C.C. n. 73 del 19/12/2019: "Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati";
- Deliberazione della GC n. 1 del 7.01.2020 "Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2020-2022. Parte finanziaria";
- Deliberazione della GC n. 59/2020 ad oggetto "Piano delle Performance anno 2020 - Approvazione. Integrazione deliberazione della GC n. 1/2020";

Esaminata:

- la relazione illustrativa relativa all'Ipotesi di C.C.I. Appendice al C.C.I. Triennio 2019-2021, disciplinante i criteri generali per l'assegnazione retribuzione alle P.O. a valere dall'anno 2020;
- la relazione tecnico-finanziaria non compilata poiché NON pertinente in quanto l'Ipotesi di C.C.I. Appendice al C.C.I. Triennio 2019-2021, disciplinante i criteri generali per l'assegnazione retribuzione alle P.O. a valere dall'anno 2020, ha un contenuto puramente **NORMATIVO**;

Riscontrato dall'esame della predetta documentazione che il contenuto della contrattazione decentrata integrativa è rispondente sia ai limiti e vincoli imposti dall'Amministrazione Comunale, che alle regole dettate in materia dalla contrattazione nazionale e dalla legge;

Sentito il Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore Unico dei Conti

DA ATTO CHE

- il C.C.I. Appendice rispetta i vincoli legislativi e le norme contenute nei contratti collettivi nazionali ed in particolare nel CCNL del 21/05/2018;
- la contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui trattasi disciplina aspetti normativi della gestione del rapporto di lavoro e pertanto non produce incrementi del fondo della contrattazione decentrata né, quindi, oneri non compatibili con i vincoli di bilancio.
- la Relazione Tecnico Finanziaria, per i motivi sopra espressi costituisce "parte non pertinente";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- sulla Relazione Illustrativa dell'IPOTESI di contratto integrativo (CCI Ipotesi) Appendice triennio 2019-2021 – definizione criteri generali per l'assegnazione della retribuzione di risultato alle P.O. che risulta comprensibile e verificabile in ogni modulo;
- sulle norme contenute nell'Ipotesi di accordo integrativo decentrato normativo – Appendice C.C.I. 2019-2021, conformi ai contenuti delle clausole contrattuali rispetto alle disposizioni dei CCCCNNLL e leggi in materia, avendo, inoltre, accertato il rispetto della normativa vincolistica.

Buttiglieria Alta _____

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dr. Adriano IPPOLITO

